PRINCIPALI CRITICITA' RILEVATE NEL SETTORE DELLE LAVORAZIONI LAPIDEE IN OCCASIONE DI CONTROLLI DEGLI ENTI PREPOSTI






RISORSE IDRICHE - POZZI



EMISSIONI IN ATMOSFERA

Si elencano di seguito le principali attività tipiche dell'industria della lavorazione lapidea che risultano tra le più critiche:



Si riportano di seguito i risultati di alcune indagini effettuate durante le operazioni di finitura manuale e presentati in un recente convegno.

OPERAZIONI DI RIFINITURA A SECCO

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY				
IMPIANTO DI CAPTAZIONE	Camp.pers Polv.Resp. Media aritmetica [mg/m³]	Camp.area Polv.Resp. Media aritmetica ± ds [mg/m³]	Camp.pers Quarzo resp. Media aritmetica ± ds [μg/m³]	Camp.area Quarzo resp. Media aritmetica ± d [µg/m3]
Banco aspirato tradizionale (2)	6,2	0.5	530	130
Banco aspirato tradizionale (1)	5,61	0.52	950	79
Pareti a fenditure multiple aspiranti ⁽¹⁾	3,79	2,14	614	181
PFA ⁽²⁾ : tutte	3,3	0,86	970	
Banchi aspirati con proboscide ⁽¹⁾	2,39	0,25	368	32
Banchi aspirati con proboscide ⁽²⁾	1,7	0,15	330	-
PFA ⁽¹⁾	1,69	0,63	285	86
PFA(2): efficienti	0,8	0,3	200	1=1
Cabine chiuse e griglie aspiranti a pavimento ⁽³⁾	-		78	78

"EMISSIONI" POCO SIGNIFICATIVE:

In generale le emissioni poco significative sono tutte quelle che vengono svolte in presenza di acqua e attraverso l'uso di macchinari:

- * Taglio con fresa a bandiera e frese a ponte
- Taglio alla tagliablocchi
- Lucidatura con Manettone
- Lucidatura con lucidatrici a teste multiple
- ❖ Bisellatrici
- Scoppiatrici
- ❖ Monolama
- Macchina a Filo diamantato
- Contornatura
- **❖** Taglio con Water-Jet
- Segagione di blocchi
- **❖** Tornitura

Eseguendo le lavorazioni in presenza di acqua in relazione al tipo di macchina impiegata e dei parametri di lavorazione, possono comunque presentarsi EMISSIONI DIFFUSE sottoforma di aereosol (acqua mista a polveri) di cui occorre accertare le caratteristiche chimico-fisiche per poterle ritenere "NON SIGNIFICATIVE"

Si riportano di seguito i risultati di una serie di campionamenti eseguiti su alcuni di questi macchinari e presentate in un recente convegno:

Taglio dei blocchi	INAIL 90/01 Polv. Resp. [mg/m³]	INAIL 90/01 Quarzo Resp. [mg/m ³]	Gruppo Lavoro Polv. Resp. [mg/m ³]	Gruppo Lavoro Quarzo Resp. [mg/m ³]	G
telai a filo	0.62	0.014	0.22	0.021	1
segatrice tagliablocchi	0.50	0.056	0.23	0,014	2
segatrice multidisco	-	-	0.38	0.026	1

Confronto tra i risultati delle misure in relazione all'ubicazione confinata o in reparto comune dei telai a filo	Polvere respirabile [mg/m³]	Quarzo respirabile [mg/m³]	G
Telaio a filo: all'aperto	0,17	0,014	1
Telaio a filo: in reparto	0,27	0,036	2

FASE	INAIL 90/01 Polv. Resp. [mg/m³]	INAIL 90/01 Quarzo Resp. [mg/m³]	Gruppo Lavoro Polv. Resp. [mg/m ³]	Gruppo Lavoro Quarzo Resp. [mg/m ³]	G
impianti semiautom.	0,25	0.020	0.29	0.005	1
lucidatrici a ponte	0.60	0.036	0.19	0.040	1
(idem solo graniti)	(0.60)	(0.052)	(0.19)	(0.040)	(2)
bocciardatura fiammatura (tunnel)	0.55	0.051	0.29	0,005	1
bisellattestscopp.	0.20	0.010	-	-	1
rifilatrice-intestatrice	1.24	0.097	-	-	3
FASE	INAIL 90/01 Polv. Resp. [mg/m³]	INAIL 90/01 Quarzo Resp. [mg/m³]	Gruppo Lavoro Polv. Resp. [mg/m³]	Gruppo Lavoro Quarzo Resp. [mg/m ³]	G
segatrici (frese)	0.73	0.045	0.36	0.015	2
(idem solo graniti) (1)	(0.73)	(0.069)	(0.36)	(0.015)	(2)
(idem solo graniti) (2)	1-7	-	2.24	0.022	2
tascatrici (frese a tazza)	0.54	0.041	-	-	1

Come si può osservare la diffusione di sostanze nell'aria circostante sono presenti non solo nel caso più evidente e cioè lavori di rifinitura a secco e di resinatura, ma, seppure in quantità inferiore, anche nella esecuzione delle tradizionali lavorazioni eseguite da macchinari in presenza di acqua.

Pertanto occorre verificare se, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche rilevate attraverso misure strumentali, si è o meno in presenza di emissioni inquinanti per le quali è obbligo da parte del gestore richiedere una specifica autorizzazione come richiesto dal d.to L.gs 152/06 – Parte V.

Si riportano di seguito i principali articoli del D.to L.vo 3 Aprile 2006, n° 152 che dettano le regole da rispettare nel caso si sia in presenza di «EMISSIONI IN ATMOSFERA».

Art. 267 - Campo di applicazione

1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

Art. 268 - Definizioni

*** EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente;

***INQUINAMENTO ATMOSFERICO:**

Ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente

Quindi per verificare se si sia in presenza di una "EMISSSIONE IN ARIA" occorre collegare la definizione riportata nell'art. 268 con quella riportata nell'art. 269.

Appare evidente che si ha "produzione di emissioni in atmosfera" solo se si verifica la condizione che siano emesse sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente

Per accertare se esiste o meno una emissione in aria connessa all'attività svolta in uno stabilimento, non ci si può basare pertanto, come presupposto, solo sulla generica possibilità legata al tipo di attività stessa, ma sul concreto accertamento delle caratteristiche quali-quantitative delle presupposte emissioni.

In assenza di tale accertamento non può essere ipotizzata la presenza di una emissione.

SE SIAMO IN PRESENZA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA QUESTE COME SONO CLASSIFICATE?



EMISSIONE CONVOGLIATA:

emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti. (tipico esempio i CAMINI)



Emissione diffusa di polveri



Emissione diffusa in aereosol

EMISSIONE DIFFUSA:

emissione di una sostanza solida, liquida o gassosa che si disperde nell'atmosfera secondo traiettorie libere, dipendenti dalle condizioni di lavoro, dall'ambiente e dalla situazione meteoclimatica del luogo (temperatura, vento, ecc.).




Cabina aspirazione non convogliata



Aspiratore mobile non convogliato



Cabine di aspirazione convogliate



Aspiratori convogliati

EMISSIONI TECNICAMENTE CONVOGLIABILI:

Emissione diffusa che, sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela, DEVE ESSERE CONVOGLIATA

Nella definizione di emissione, si precisa che la/le sostanza/e vengono introdotte nella "ATMOSFERA"

MA COSA SI DEVE INTENDERE PER ATMOSFERA?

Per definizione l'atmosfera è l'insieme dei gas che circondano la terra e quindi:

- □ E' atmosfera sicuramente quella presente su un piazzale;
- □ E' atmosfera sicuramente quella che è presente in un posto di lavoro non confinato quale ad esempio sotto una tettoia.

MA E' ATMOSFERA L'ARIA PRESENTE ALL'INTERNO DI UN CAPANNONE DOVE VIENE SVOLTA UNA ATTIVITA'?

Ad una prima valutazione si è portati ad affermare che, l'aria all'interno dell'involucro che costituisce il fabbricato, non sia "atmosfera", poiché, comunemente, si associa il concetto di "atmosfera" con l'aria dell'ambiente esterno.

Questo tipo di valutazione però dovrà essere tenuta in debito conto poiché, anche nel caso in cui non si ritenesse che l'aria interna al fabbricato sia "atmosfera", al Datore di Lavoro spetta il compito di rispettare non solo gli obblighi previsti dalle norme sulla tutela ambientale ma anche quelli relativi all'igiene e salute sui luoghi di lavoro.

SE SIAMO IN PRESENZA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA QUESTE DEVONO ESSERE AUTORIZZATE?

Riportiamo di seguito i principali articoli del D.to L.vo 152/06 «Norme in materia di Tutela Ambientale» che regolano tale adempimento.

Art. 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

1.Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto.

Oltre al comma1) è opportuno richiamare anche il Comma 4) lettera c):

L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271, per le **EMISSIONI DIFFUSE, apposite prescrizioni**, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorita' competente valuti necessario intervenire.

Art. 270 - Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni

1.In sede di autorizzazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 272, l'autorità competente verifica se le **EMISSIONI DIFFUSE** di ciascun impianto e di ciascuna attività sono **TECNICAMENTE CONVOGLIABILI** sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto <u>e</u>, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

LA NORMATIVA PREVEDE DELLE ESENZIONI?

ART, 272 comma 1) -- Impianti e attività in deroga

1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono SCARSAMENTE RILEVANTI agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

NOTA: PER QUESTE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' E' NECESSARIO FARE UNA COMUNICAZIONE AL SINDACO.

ESEMPIO di tipologie di attività riportate nell'elenco della Parte 1 Allegato IV

- Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
- Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
- Autolavaggi.

Ecc...

ART, 272 comma 2) -- Impianti e attività AUTORIZZATI IN VIA GENERALE

2. L'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.

Al di fuori di tali casi e condizioni l'articolo 270 non si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale.

NOTA: PER QUESTO TIPO DI ATTIVITA' IL GESTORE DEVE PREDISPORRE UNA DOMANDA DI ADESIONE PRIMA DI INIZIARE L'ATTIVITA'.

ESEMPIO di tipologie di attività riportate nell'elenco della Parte 1 Allegato IV

- □ •• Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
- Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
- Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.

E' però opportuno riportare di seguito anche quanto indicato al comma 4) poiché, in alcune lavorazioni specifiche (Resinatura con resine epossidiche o poliestere o incollaggi), potrebbero essere impiegate sostanze con particolari caratteristiche chimiche e tali da determinare una impossibilità poter aderire alle autorizzazioni di carattere generale.

«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.»

Le sostanze sopra richiamate sono individuate con il seguente simbolo applicato al contenitore e riportato nella scheda di sicurezza.

TABELLA 3: FRASI DI RISCHIO E DESCRIZIONE				
FRASI	DI RISCHIO	DESCRIZIO	DESCRIZIONE	
R40	H351		Sospettato di provocare il cancro	
R42	H334	^	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	
R60	360d		Può nuocere al feto	
R61	H360f	V	Può nuocere alla fertilità	
R62	H361d		Sospettato di nuocere al feto	
R63	H361f		Sospettato di nuocere alla fertilità	
R68	H341		Sospettato di provocare alterazioni genetiche	

Considerazioni sulla applicazione dell' ART. 272 comma 1) e 2) – Elenco delle attività in deroga e delle attività autorizzabili in via generale.

COSA HANNO FATTO LE REGIONI?

Regione Toscana.

La Regione Toscana, nell'elenco delle attività di cui all'art. 272 comma 1) e 2), non ha ricompreso l'attività della lavorazione lapidea.

Regione Lombardia.

D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983
Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art.
272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

ALLEGATO A: "Allegati tecnici relativi alle autorizzazioni generali di attività in deroga secondo l'articolo 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06"

42 Lavorazione materiali lapidei (soglia individuata nell'Allegato Tecnico)

Regione Sardegna.

Provincia de	I SUD SARDEGNA	
NOTE AND ADDRESS OF THE PARTY O	COMMISSARIALE DI CARBONIA IGLESIAS	
HOME LA PROVINCIA URP	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ARCHIVIO ALBO PRETORIO FINO AL 07/06/2017 ELENCO SITI TEMATICI	Search
Contatti		
Contatti Sud Sardegna	Regolamenti	
Posta Elettronica Certificata	HOME · AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, AI SENSI DEL APRILE 2006, N. 152, DERIVANTI DA STABILIMENTI PER LA LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI DI GRANITI, ETC.).	
Posta Elettronica Certificata Sud Sardegna	Autorioraniona di consttono con colo elle coniccioni in etmosfero, si const	dell'est are somme e del
Albo pretorio della Provincia del Sud Sardegna	Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, derivanti da stabilimenti per la lavorazione di natura (marmi, pietre, graniti, etc.). Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 2006, n. 152, derivanti da stabilimenti per la lavorazione di materiali lapidei di va etc.).	i materiali lapidei di varia . 272, comma 2 del d.lgs. 3 aprile

E' opportuno sottolineare quanto riportato nell'Allegato A al regolamento:

* "Gli stabilimenti che svolgono lavorazione di materiali lapidei di varia natura le cui polveri prodotte dai macchinari, ad esempio per le fasi di taglio, di levigatura, etc, vengono abbattute con un getto d'acqua non sono soggetti al controllo analitico delle emissioni convogliate in atmosfera di cui al punto 3)."

Le emissioni diffuse in atmosfera, derivanti dalle varie fasi di stoccaggio e movimentazione di materie prime, dovranno essere opportunamente presidiate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. In particolare si dovranno predisporre:

- Inumidimento dei piazzali o la bitumatura degli stessi nelle zone interessate al movimento dei mezzi pesanti;
- Piantumazione perimetrale con specie arboree sempreverdi;
- Copertura o inumidimento dei cumuli;
- Trasporto di materiale polverulento con dispositivi chiusi;
- La copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri o dotata di sistemi di inumidimento.
- Le vie di accesso allo stabilimento e le aree all'interno dello stabilimento dove di solito si ha un flusso regolare di veicoli dovranno essere tenute pulite da materiali polverulenti. Per quanto non indicato dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti dalla Parte dell'allegato V degli allegati alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie dello stabilimento dovranno essere indicati e descritti tutti i sistemi adottati al fine di ridurre le emissioni diffuse.

* "E' espressamente vietato reimmettere nell'ambiente di lavoro aria filtrata proveniente da impianti o fasi di lavorazione. Il ricircolo d'aria può essere ammissibile solo per limitati e selezionati processi e lavorazioni tenuto conto della normativa specifica per la tutela dei lavoratori e dei limiti di esposizione"

Questa ultima precisazione contenuta nell'allegato A al regolamento predisposto dalla Provincia del Sud Sardegna deve essere tenuto in debito conto.

In precedenza è già stato avanzato il dubbio se, come "atmosfera", debba intendersi anche l'aria contenuta nel fabbricato.

Nel caso in cui si sostenga che le sostanze emesse si disperdono nell'ambiente interno e non in ambiente esterno. si potrebbe concludere quindi che non siamo in presenza di "EMISSIONI IN ATMOSFERA" e quindi non si è tenuti ad avere alcuna autorizzazione.

Questa tesi è difficile da sostenere poichè, in presenza di elevate quantità di sostanze che si disperdono all'interno del fabbricato, queste potrebbero raggiungere anche l'ambiente esterno ed inoltre affermare che non sussistono "emissioni in atmosfera" contrasta con quanto indicato:

- a. nella definizione di "inquinamento atmosferico" che richiama il concetto di pericolo per la salute umana;
- b. nel D.to L.gs. 81/08 agli art. 63 e 64, in cui è richiamato l'obbligo per il datore di lavoro di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai seguenti requisiti (Allegato IV, articolo 63, comma 1) e precisamente:

- 2.1.4-bis. Nei lavori in cui si producono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie <u>il</u> datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione.
- 2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto possibile, <u>immediatamente vicino al luogo dove si producono.</u>
- 2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

In sostanza, quindi, il datore di lavoro, nel caso che le emissioni siano tecnicamente convogliabili, è tenuto ad impedire che le polveri possano rientrare nell'ambiente di lavoro, riducendone o eliminandone lo sviluppo e la diffusione all'interno dei luoghi di lavoro dotandosi di opportuni interventi in modo da avviarle in atmosfera attraverso dei camini

NELLA SITUAZIONE ATTUALE COME CI SI PUO' DIFENDERE?

Non essendo stata inclusa dalla Regione Toscana nell'elenco delle attività di cui all'art. 272 comma 1) e 2) la lavorazione del marmo pietre e graniti, si può sostenere che le lavorazioni che avvengono in presenza di acqua che non sono tecnicamente convogliabili e che, sulla base di specifiche indagini strumentali, per quantità (ad esempio 1/10 dei limiti massimi ammessi) e qualità delle sostanze emesse non pregiudicano la salute umana e dei lavoratori, non sono da considerarsi emissioni in atmosfera. Resta comunque il rischio che possano comunque essere contestate come EMISSIONI DIFFUSE.

In generale quindi la maggior parte delle tipiche lavorazioni che si svolgono nei laboratori dei materiali lapidei in presenza di acqua, seppure non convogliate, potrebbero non essere considerate emissioni in aria proprio per la loro caratteristica di NON SIGNIFICATIVITA'.

Purtroppo rimangono scoperte alcune delle lavorazioni che sono legate soprattutto alle **operazioni di rifinitura**, **resinatura**, **incollatura**, **ecc**.

Spesso, per questi tipi di lavorazione, non sono presenti impianti di aspirazione dedicati o se esistenti a volte reimmettono l'aria trattata all'interno del luogo di lavoro, cosa che, come abbiamo già illustrato, se tecnicamente convogliabili, non è ammessa.

Secondo quanto disposto dal D.to L.vo 81/08, il Datore di lavoro ha l'obbligo di organizzare i reparti in modo da rispettare la sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, specie in presenza di **impianti di resinatura, incollatura.**

Nel caso poi di presenza di resine con poliestere, la situazione diventa ancora più critica in quanto, in questo caso, siamo in presenza di composti chimici volatili (SOV) che debbono essere aspirati ed immessi in atmosfera attraverso adeguati impianti di filtrazione.

Si sottolinea inoltre un altro aspetto:

Nel caso in cui le sostanze emesse dovessero risultare pericolose (silice, stirolo, ecc.) e/o superiori ai limiti previsti dalla normativa, il regime sanzionatorio diventà ancora più gravoso con il rischio anche di possibile sequestro dell'impianto o interruzione di quel tipo di attività.

QUALI SONO LE SANZIONI?

ART. 279

- Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività e' punito con la pena: dell'arresto da 2 mesi a 2 anni o dell'ammenda da 258 euro a 1032- (1/4 del max = 258 Euro)
- Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, e' punito con la pena: dell'arresto fino ad 1 anno o con ammenda fino a 1032 Euro.

ALCUNE SENTENZE

(Cass. pen. 36903/2015 - art. 279 Dlgs. 152/2006)

La giurisprudenza della Corte di cessazione penale, in casi di contestata assenza dell'autorizzazione alte emissioni in atmosfera, ha chiarito che l'autorizzazione è dovuta solo qualora le emissioni siano effettivamente prodotte e non anche se l'impianto sia solo potenzialmente in grado di produrle.

La Cassazione invero riconosce che non si può imputare la mancanza di autorizzazione delle emissioni senza il presupposto accertato e non presunto della esistenza delle emissioni. L'art. 279 Dlgs. 152/2006 richiede che l'attività concretamente svolta dal soggetto produca fattivamente delle emissioni che devono essere esistenti "non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti".

Dunque se non esistono concretamente emissioni in atmosfera la gestione dell'impianto non è soggetta alla richiesta di autorizzazione.

Cass. sez. I II pen. 15.12.06 (ud. 11.10.06) n. 40964.

Emissioni in atmosfera — polveri prodotte dall'impianto non aspirate all'esterno — normativa - emissioni in atmosfera — applicabilità — esclusione.

reato consistente nell'esercizio di un impianto non autorizzato alle emissioni in atmosfera, è reato di pericolo che presuppone necessariamente che la condotta sia contemplata tra quelle disciplinate dalla legge e quindi il presupposto per l'insorgenza dell'obbligo di autorizzazione è che si tratti di impianti che provochino emissioni all'esterno. Qualora si accerti, dunque, che le emissioni rimangono all'interno dello stabilimento la fattispecie non rientra nel campo applicativo della normativa in tema di emissioni industriali, per cui non è neppure astrattamente configurabile il reato

Dott. Ing. BERTONI GIORDANO Via Aurelia Nord, n° 25–55045 - Pietrasanta – (LU) Tel.0584–769044 - e-mail: info@ecosil.it

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 4 DICEMBRE 2012, N. 46835: il reato di cui all'art. 279 D.L.vo n. 152/2006.

Per l'assenza della prescritta autorizzazione - prevede, quale presupposto, non la generica possibilità, ma la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell'impianto.

CONCLUSIONI.

Per contestare l'assenza di autorizzazione alle emissioni in aria non può essere preso a riferimento il solo dettato normativo di cui all'art. 269 "per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione....." ma tale disposto deve essere interpretato tenendo conto anche dell'art.268 in particolare per quanto riguarda la definizione di "emissione" e di "inquinamento atmosferico" che presuppongono la individuazione e determinazione analitica della quantità e qualità delle sostanze emesse.

Inoltre nell'accertamento non ci si può basare esclusivamente su una generica possibilità di produzione di emissioni da parte dell'attività ma su dati concreti.


Tutto questo per le principali lavorazioni che si svolgono in presenza di acqua.


Per altri tipi più particolari di attività quali la rifinitura a secco, la resinatura, incollatura, ecc. occorre effettuare una attenta valutazione per decidere se si sia in presenza di una attività che richiede il rilascio di una specifica autorizzazione all'emissione in atmosfera o meno.

In ultimo si segnala che nel caso sia necessario procedere alla richiesta per il rilascio della autorizzazione tutta la documentazione deve essere presentata tramite il SUAP del Comune di appartenenza e conseguentemente la pratica è sottoposta anche alla attenzione dell'Ufficio Urbanistica per la verifica della regolarità edilizia dell'intero stabilimento.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI







IL CIRCUITO DELLA GESTIONE RIFIUTI



IL DEPOSITO TEMPORANEO


Il Deposito temporaneo è inteso come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nel luogo in cui sono stati prodotti.

il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute


DIVIETO DI MISCELAZIONE.

E' Vietata la miscelazione di categorie di rifiuti diverse tra loro

LIMITI DI TEMPO E QUANTITA' DEL DEPOSITO TEMPORANEO



LIMITI DI TEMPO E QUANTITA' DEL DEPOSITO TEMPORANEO



ESEMPI DI CONFORMITA' E NON CONFORMITA' DEPOSITO TEMPORANEO

RP = Rifiuto pericoloso RNP = Rifiuto non pericoloso

RP m3	RNP m3	Volume complessivo m3	Conformità
		-	
0	< 30 mc	< 30	Conforme
< 10 mc	0	< 10	Conforme
< 10 mc	< 20 mc	< 30	Conforme
0	> 30 mc	> 30	Non conforme
> 10 mc	0	> 10	Non conforme
> 10 mc	> 20 mc	> 30	Non conforme
> 10 mc	< 20 mc	> 10 RP	Non conforme

I° CASO CARICO RIFIUTI

	Tipo RP	Progr. RP			
	mc	mc	Tipo RNP mc	Progr. RNP mc	Tot. mc RP + RNP mc
01/01/2019	1	1	4	4	5
03/03/2019	2	3	5	9	12
06/07/2019	3	6	4	13	19
08/08/2019	4	10	8	21	31

In questo caso se si caricassero in data 08/08/2019 i quantitativi dei rifiuti indicati senza effettuare prima uno scarico si supererebbe il limite di 30 mc. del deposito temporaneo

II° CASO CARICO RIFIUTI

	Tipo RP	Progr. RP			
	mc	mc	Tipo RNP mc	Progr. RNP mc	Tot. mc RP + RNP mc
01/01/2019	1	1	4	4	5
03/03/2019	2	3	5	9	12
06/07/2019	3	6	4	13	19
08/08/2019	5	11	3	16	27

In questo caso se si caricassero in data 08/08/2019 i quantitativi dei rifiuti indicati senza prima effettuare lo scarico dei RP si supererebbe il limite si 10 mc. per i rifiuti pericolosi.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL DEPOSITO DEI RIFIUTI

Deposito temporaneo effettuato in maniera corretta:

- □ Rifiuti separati per codice CER
- Ogni rifiuto provvisto di etichettatura riportante le caratteristiche del rifiuto, il quantitativo e il codice CER
- ☐ Rifiuti liquidi: Bacini di contenimento



UTILIZZARE IDONEI
CONTENITORI PER LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI IN
RELAZIONE ALLE LORO
CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE









CORRETTA TENUTA DEI CONTENITORI NEL DEPOSITO TEMPORANEO.

Nell'organizzare il deposito temporaneo dei rifiuti occorre tenere presente che in caso di avverse condizioni atmosferiche (pioggia, vento, ecc.) non si possano provocare delle dispersioni di polveri in atmosfera o

dispersioni di liquidi sul suolo.





Dott. Ing. BERTONI GIORDANO Via Aurelia Nord, n° 25–55045 - Pietrasanta – (LU) Tel.0584–769044 - e-mail: info@ecosil.it

SANZIONI

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 € a 52.000 € se la discarica è destinata, anche parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

È il documento ambientale sul quale devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti.

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e di trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari.

1.Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

...gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi......

.....I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

.....I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti

FORMULARIO

Il formulario di identificazione trasporto rifiuti è un documento che accompagna e identifica i rifiuti durante il trasporto; si compone di 4 pagine in carta copiativa e ciascuna copia ha un destinatario.


La prima copia la detiene il produttore dei rifiuti ed attesta la presa in carico del rifiuto da parte del trasportatore.

Le altre tre copie viaggiano insieme al trasportatore fino all'impianto di destinazione dove verranno firmate e timbrate dal destinatario.


Una copia viene quindi trattenuta dal destinatario, la successiva viene trattenuta dal trasportatore ed infine la quarta copia deve essere restituita entro 3 mesi al produttore del rifiuto, attestandone il corretto avvio a smaltimento o recupero.

Prima del suo utilizzo il formulario deve essere vidimato alla Camera di Commercio di competenza e conservato a cura del produttore dei rifiuti per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e comunque per tutto il tempo per il quale è prescritta la conservazione dei registri che integra.

CARICO



SCARICO



Art. 258, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006 La mancata o incompleta tenuta del registro è punita:

- □ con la sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro se si tratta di <u>rifiuti non pericolosi</u> (da 1.040 a 6.200 euro per le imprese con meno di 15 dipendenti);
- □ con la sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro e con sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore se si tratta di rifiuti pericolosi (da 2.070 a 12.400 euro per le imprese con meno di 15 dipendenti)

Nota: Se i dati riportati nel registro sono formalmente incompleti o inesatti, ma i dati contenuti nella (eventuale) comunicazione al catasto, nello stesso registro, nei formulari per il trasporto o in altre scritture contabili previste per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro.

ATTENZIONE

DEVONO ESSERE TENUTI NEL REGISTRO TUTTI I FORMULARI CHE SONO RICHIAMATI NEL REGISTRO.

DEVE ESSERE PRESENTE ANCHE LA 4^a COPIA.

Si ricorda che la 4^a copia deve essere trasmessa al produttore entro 90 gg. In caso di non ricezione il produttore deve effettuare una comunicazione agli enti di controllo.

E' buona norma che la 4^a copia sia inviata tramite pec con firma digitale a cui segue l'invio cartaceo.

SANZIONI - FORMULARI

Ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. sia il trasporto di rifiuti senza formulario sia l'indicazione di dati incompleti o inesatti sul formulario sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 euro a 9.300,00 euro.

Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 16 della L. 689/1981, è però ammesso il c.d. "pagamento in misura ridotta" pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo. Pertanto, nel caso in esame, il verbale di accertamento di trasgressione comporterà la notifica di pagamento di 3.100,00 euro (pari a 1/3 del massimo) per ogni singola violazione commessa.

Diversamente se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nei formulari di identificazione dei rifiuti consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 euro a 1.550,00 euro.

Anche in questo caso si applica l'art. 16 della L. 689/1981 (ovvero pagamento in misura ridotta) pertanto, nell'ipotesi sopra descritta, il verbale di accertamento di trasgressione comporterà la notifica di pagamento di 516,66 euro (pari a 1/3 del massimo) per ogni singola violazione commessa.

La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione del F.I.R. (5 anni) da parte dei soggetti obbligati. (art. 190 comma 2 del D.Lgs. 152/2006)

RISORSE IDRICHE - POZZI



PER L'UTILIZZO DI RISORSE IDRICHE QUALI POZZI ARTESIANI O DA CORSI D'ACQUA E' OBBLICATORIO ESSERE IN POSSESSO DELLA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE


OCCORRE PROVVEDERE AL PAGAMENTO ANNUO PREVISTO NELLA AUTORIZZAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI CONSUMI ALL'ENTE COMPETENTE.

CONTROLLARE LA SCADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE IN QUANTO IL RINNOVO DEVE AVVENIRE UN ANNO PRIMA.

PROBLEMATICHE CONNESSE CON LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

- SE ESISTE UNO SCARICO DI ACQUE REFLUE SUL SUOLO O IN ALTRO CORPO RICETTORE SI DEVE ESSERE IN POSSESSO DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.
- □ NEL CASO DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE A CIRCUITO CHIUSO OCCORRE POTERNE DIMOSTRARE LA REALE EFFICACIA.
- ☐ GLI EVENTUALI SCARICHI DALLE TUBAZIONI DI TROPPO PIENO DEVONO RECAPITARE ALL'INTERNO DEL CIRCUITO DI DEPURAZIONE.

□ I SILOS E LE VASCHE DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLE LAVORAZIONI, NEL CASO DI ECCESSI DI ALIMENTAZIONE DA POZZO, INGRESSO ACQUE PIOVANE, ECC., DEVONO ESSERE DIMENSIONATE O PROTETTE IN MODO CHE, IN TALI SITUAZIONI, NON SI VERIFICHINO SCARICHI INCONTROLLATI, SUL SUOLO O IN ALTRI CORPI RICETTORI.



Per evitare scarichi incontrollati in un circuito chiuso causati da eccessivo riempimento con acqua di pozzo, ingresso acque piovane, ecc. si può agire in due modi:

- 1)- mantenere il livello della vasca di raccolta delle acque depurate relativamenete basso in modo da compensare eventuali variazioni di acque in eccesso;
- 2)- Dotarsi di un impianto di accumulo temporaneo costituito da pompa immersa nella vasca di depurazione, serbatoio accumulo con elettrovalvola di scarico delle acque nella vasca delle acque depurate.

FUNZIONAMENTO DEL SERBATOIO DI ACCUMULO TEMPORANEO.

Le acque in eccesso vengono trasferite da una pompa posta nella vasca di raccolta delle acque depurate ed entra in funzione quando il livello delle acque contenute nella vasca stessa superano il livello massimo stabilito. Una serie di livelli di start- stop provvedono, tramite quadro elettrico di comando e controllo, a interrompere l'approvvigionamento da pozzo artesiano e a mettere in funzione la pompa immersa nella vasca che travasa le acque in eccesso dalla vasca al serbatoio di accumulo.

Al momento in cui il livello della vasca delle acque depurate scende al di sotto del livello minimo stabilito, si apre la elettrovalvola posta sul fondo del serbatoio di accumulo e si richiude quando nella vasca delle acque depurate si raggiunge il livello massimo stabilito e così via fino a quando un livello di minima posto nel serbatoio di accumulo segnala il completo svuotamento. Contemporaneamente si chiude l'elettrovalvola di scarico, si disattiva il funzionamneto della pompa immersa di travaso e si riattiva il funzionamento della pompa del pozzo. Più è grande la capacità del serbatoio di accumulo e più il sistema è in grado di compensare gli eccessi di acqua, impedendo in ogni caso qualsiasi tracimazione di acque di processo dall'impianto di depurazione ed assicurando in tal modo il funzionamento in circuito chiuso.